Supplemento - Lunedì 01 marzo 2021



REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza Presidente Giunta regionale 1 marzo 2021 - n.711 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio della provincia di Como e dei Comuni di Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo, Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Rodano, Vignate, (MI); Cremona, Bordolano, Castelverde, Corte De Cortesi con Cignone, Corte De' Frati, Olmeneta, Pozzaglio ed Uniti, Spinadesco, Spineda (CR); Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Gonzaga, Medole, Moglia, Pegognaga, Pomponesco, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, Suzzara, Viadana (MN); Battuda, Bereguardo, Borgarello, Casorate Primo, Giussago, Rognano, Siziano, Trivolzio, Trovo, Zeccone, Vidigulfo, Zerbolò (PV). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33	
Ordinanza Presidente Giunta regionale 1 marzo 2021 - n. 712 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 15 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge	





Supplemento n. 9 - Lunedì 01 marzo 2021

O.p.g.r. 1 marzo 2021 - n. 712

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla I. 22 maggio 2020, n. 35:

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte»;

Vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 dell'8 gennaio 2021 avente per oggetto: «Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio»;

Vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31 gennaio 2021 avente per oggetto «Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo»;

Vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 4761 dell'8 febbraio 2021 «Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/0»;

Vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 5616 del 15 febbraio 2021 «Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2»;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l'ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR)» avente scadenza 2 marzo 2021;

Dato atto che, come emerge dall'esito della seduta del 27 febbraio 2021 e dai riscontri forniti il 1° marzo 2021 alla DG Welfare, la predetta Commissione indicatori ha raccomandato il mantenimento delle misure oggetto della predetta Ordinanza, ad esclusione della sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età);

Considerato che le evidenze risultanti dall'analisi dei dati confermano le condizioni di particolare gravità della situazione epidemiologica locale dei predetti territori con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali e regionali e delle predette raccomandazioni della Commissione indicatori, di mantenere provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio:

Dato atto di quanto riportato nel Report n. 41 di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) aggiornato al 24 febbraio 2021:

Preso atto che restano ferme le misure di cui al d.p.c.m. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento;

Sentito il Ministro della Salute;

ORDINA

Art. 1

(Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR))

A decorrere dal 3 marzo 2021 e sino al 10 marzo 2021, con eventuale ulteriore proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) sono confermate le misure di cui all'Ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021, fatta salva la ripresa dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).

Art. 2 (Disposizioni finali)

- 1. Restano ferme le misure di cui al d.p.c.m. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento.
- 2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.
- 3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della



Supplemento n. 9 - Lunedì 01 marzo 2021

Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.

Il presidente Attilio Fontana